



Settala, 11 Settembre 2023

Egr.i Sigg. D'Ambrosio e Francesca,

Al momento questa amministrazione non riesce a soddisfare la vostra richiesta riguardo all'individuazione dell'organico di potenziamento poiché, da quando tale organico è stato istituito, L 107/2015, in questa Istituzione scolastica non sono mai stati interpellati gli organi collegiali riguardo all'individuazione delle classi di concorso o numero di cattedre da richiedere.

Si precisa che non si è trattato di un abuso, poiché spetta ai dirigenti scolastici, analizzando la situazione dell'organico di cui la scuola dispone e delle scelte formative operate dalla scuola diretta, fare motivata richiesta all'UST, ma la definizione dei posti di potenziamento è competenza dell'ufficio scolastico territoriale che dovrebbe tener conto delle indicazioni fornite nel piano triennale dell'offerta formativa da ciascuna istituzione scolastica che, in sintonia con il comma 14 della legge 107/2015, indica nel ptof gli insegnamenti e le discipline necessarie per coprire:

1. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente
2. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'organico di potenziamento, ancora nella nostra scuola non sono stati ricoperti tutti i posti assegnati. Non appena l'organico sarà al completo, i docenti afferenti a tale organico, qualora non svolgano attività didattica in classe, saranno chiamati a presentare una proposta progettuale che sarà vagliata dal dirigente e portata prima in collegio dei docenti per eventuale delibera.

Le ore di compresenza, che dovrebbero nettamente essere distinti dalle ore di contemporaneità, sono presenti nella scuola primaria e sono il risultato della presenza dei docenti dell'organico di potenziamento, le cui ore, a disposizione delle classi, se non direttamente utilizzate in attività didattica assegnata, consentono di avere "compresenza", appunto, che permette ai docenti del team di lavorare in modo simultaneo, per progetti, attività di recupero, approfondimento, etc.

Una parte del monte ore dell'organico di potenziamento viene utilizzato in questa scuola per la governance, per arricchimento dell'offerta formativa, per attività di recupero ( come previsto dalla normativa).

I docenti curricolari nelle scuole primarie, grazie all'organico di potenziamento, non svolgono le proprie 22 ore solo con lezioni frontali nelle classi, ma cooperano per una parte dell'orario con i colleghi della propria come di altre classi, nell'espletamento delle attività.

Nella scuola secondaria le ore di potenziamento vengono utilizzate per ampliare l'offerta formativa con progetti proposti dagli stessi docenti assegnatari delle ore, come sopra riportato. Se tali progetti sono approvati dal Collegio dei docenti, potranno essere inseriti nel PTOF. Una parte delle ore di potenziamento può essere utilizzato anche per eventuali supplenze che si renderanno necessarie.

Agli studenti che non si avvalgono dell'IRC, la scuola offre attività di alternativa ( le scelte sono operate dalle famiglie prima dell'inizio delle attività didattiche e comunque entro la prima settimana di scuola). Nella scuola primaria, i docenti che si trovano in orario in "contemporaneità" con il docente di religione, può svolgere attività alternativa all'IRC, purché non si tratti della propria classe.

Nella scuola dell'infanzia tale contemporaneità viene gestita dal docente curricolare, coinvolgendo chi non si avvale in laboratori creativi.

Si precisa poi che, qualora non si riuscissero a coprire tutte le ore necessarie per l'alternativa, la segreteria procede alla nomina di uno o più docenti dedicati come è sempre stato.



Nella scuola secondaria, infine, le ore di alternativa vengono coperte da docenti interni i quali si rendono disponibili. Naturalmente si tratta di ore aggiuntive, perché i docenti di scuola secondaria svolgono già 18 ore frontali e possono accettare fino a un massimo di 3 ore aggiuntive. In caso sia presenti a scuola docenti con contratto part-time, questi possono accettare di svolgere ore di alternativa fino al completamento dell'orario e comunque non oltre le 21 ore.

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti in materia di "Alternativa"

- **Con Nota prot. n. 11208 del 23 settembre 2021 l'USR per il Piemonte riepiloga le principali regole in materia.**

L'insegnamento può essere attribuito a:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

### **Indicazioni del MEF**

In proposito, la nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell'economia e finanze ha stabilito che:

- a. possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
- b. i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
- c. nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti;
- d. il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica;
- e. la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

La richiesta pervenuta dalle SS.LL. a codesta amministrazione e la risposta inviata sarà resa pubblica nella sezione dedicata.

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Concetta Frazzetta  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)